

Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro integrazione al D.V.R. del 01/04/2022

L'obiettivo di un aggiornamento del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro" e dell'integrazione al "D.V.R. del 01/04/2022" è quello di fornire indicazioni operative al Personale Scolastico, alle studentesse e agli studenti, ai genitori e a tutti gli Utenti al fine di divulgare le misure di contenimento adottate recentemente per contrastare l'epidemia di COVID19 (rischio Biologico) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Istruzione, dal CTS, inserendo le norme da rispettare contenute nel decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Riferimenti normativi: normativa di riferimento di recente emissione 10/04/22

- Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19" in vista della cessazione dello stato di emergenza dal 1/4/2022;
- Circolare Ministero Istruzione n.° 410 del 29/03/2022.

Svolgimento delle attività didattiche

Le attività educative e didattiche si svolgono unicamente in presenza. Il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI) è possibile solo per gli alunni per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola su richiesta della famiglia, accompagnata dall'esito del tampone e/o da specifica certificazione medica, attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti nel gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19".

Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità. In particolare, la disposizione prevede che nelle istituzioni scolastiche, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, rimane "raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano". L'istituzione scolastica, pertanto, continuerà a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentano, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, "l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva", fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. Solo nelle ipotesi espressamente previste per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 è prescritto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, per docenti e alunni. Rimangono consentiti l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione SARS-CoV-2. Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.

Sanificazione

In caso di positività a scuola, riguardo la sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:

- non è necessario che la sanificazione sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario che la sanificazione sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- la sanificazione può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria;
- la sanificazione va effettuata entro 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

Green pass (certificazione verde)

Viene prorogato al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base ovvero ottenibile per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo per "chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione".

Gestione dei casi positivi

Le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico, nel sistema educativo, scolastico e formativo, la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Al personale scolastico si applica sempre il regime di auto sorveglianza: in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti ed educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno. Fermo restando, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°, il personale scolastico o l'alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, per gli alunni, saranno avvisati i genitori.

In presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per gli alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti e alunni. I casi di contagio saranno trattati dalla scuola, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. La riammissione in classe degli alunni positivi è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati abilitati.

Cura degli ambienti

Resta invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti da parte del personale della scuola, che predispose un cronoprogramma ben definito, così come previsto nella nota ministeriale n. 461 del 01/04/2022.

Per la sanificazione ordinaria della scuola si fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. Il piano di pulizia include:

- le aule e i laboratori;
- le palestre;
- le aree comuni;
- i servizi igienici;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

È necessario un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati. Il controllo delle corrette procedure di areazione, igienizzazione e sanificazione è sottoposta al DSGA.

Palestra

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione, nonché la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dove si svolgono le attività sportive dopo ogni uso.

Disabilità e inclusione scolastica

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Permane la possibilità per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

Indicazioni per le attività nei laboratori

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e all'opportuna igienizzazione, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro a cura del personale della scuola, individuato dal DSGA.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

È prevista "la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive". Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), l'istituzione scolastica, non nell'esercizio della propria autonomia, valuterà la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale delle studentesse e degli studenti fortemente provati dal lungo periodo di emergenza pandemica.